



COMUNE DI MORI

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI
PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

INDICE

<u>CAPO I – FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO</u>	2
Art. 1. Principi e finalità	2
Art. 2. Tipologie d'intervento.....	2
Art. 3. Requisiti soggettivi ed oggettivi.....	2
<u>CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA</u>	3
Art. 4. Commissione consultiva	3
<u>CAPO III - INTERVENTI PER GESTIONE ORDINARIA</u>	3
Art. 5. Gestione ordinaria: presentazione domande.....	3
Art. 6. Gestione ordinaria: ammissibilità.....	4
Art. 7. Gestione ordinaria: erogazione dei contributi.....	4
<u>CAPO IV - INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</u>	5
Art. 8. Manifestazioni sportive: presentazione domande.....	5
Art. 9. Manifestazioni sportive: ammissibilità.....	5
Art. 10. Manifestazioni sportive: concessione del contributo.....	6
Art. 11. Manifestazioni sportive: liquidazione del contributo.....	6
Art. 12. Manifestazioni sportive: norme per iniziative straordinarie.....	7
<u>CAPO V - ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI</u>	8
Art. 13. Attrezzature sportive fisse e mobili: presentazione domande.....	8
Art. 14. Attrezzature sportive fisse e mobili: ammissibilità.....	8
Art. 15. Attrezzature sportive fisse e mobili: concessione contributo.....	9
Art. 16. Attrezzature sportive fisse e mobili: liquidazione contributo.....	9
<u>CAPO VI - REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI</u>	10
Art. 17. Impianti sportivi: presentazione domande.....	10
Art. 18. Impianti sportivi: ammissibilità.....	11
Art. 19. Impianti sportivi: concessione contributo.....	11
Art. 20. Impianti sportivi: liquidazione contributo.....	12
Art. 21. Impianti sportivi: rideterminazione del contributo.....	12
<u>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	13
Art. 22. Esclusioni di responsabilità.....	13
Art. 23. Abrogazione.....	13
Art. 24. Norma transitoria.....	14

CAPO I - FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 1 Principi e finalità

1. Il Comune di Mori riconosce allo sport una funzione sociale primaria nella crescita e nello sviluppo fisico e morale della persona, sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini favorendone le forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive.

Art. 2 Tipologie d'intervento

1. Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene il settore sportivo attraverso:
 - a) la concessione di strutture e spazi per lo svolgimento delle attività;
 - b) con la concessione di contributi per:
 1. la gestione ordinaria annuale dell'attività sportiva;
 1. l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
 2. le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi;
 3. interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione degli interventi di cui al comma 1, lett. b).

Art. 3 Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. L'accesso ai benefici di cui al precedente art. 2 è subordinato all'iscrizione nell'elenco comunale delle associazioni previsto dallo Statuto Comunale.
2. Gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3), lett. b), dell'art. 2 possono essere disposti in favore di enti e associazioni, anche privi di personalità giuridica, svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico sul territorio del Comune di Mori ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere la loro sede legale, sociale, organizzativa a Mori;
 - essere affiliati ad una Federazione sportiva nazionale o ad organizzazioni sportive operanti a livello provinciale oppure ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Mori da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;
3. Gli interventi di cui ai punti 2) e 3), lett. b), dell'art. 2 possono essere disposti anche in favore di enti e associazioni di secondo grado che svolgano anche attività di servizio in favore dei soggetti di cui al precedente punto 2.
4. Il sostegno finanziario di cui al punto 4), lett. b), dell'art. 2 può essere accordato ove trattasi di importanti iniziative sportive di rilevanza nazionale, internazionale o che il Comune vi partecipi attivamente con una propria rappresentanza ufficiale, svolte sul territorio comunale, organizzate anche da soggetti non aventi sede sociale sullo stesso in deroga al comma 2. del presente articolo.

CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 4 Commissione consultiva

1. E' istituita una Commissione consultiva per la promozione dello sport, con il compito di esprimere il proprio parere, non vincolante, in ordine all'assegnazione di finanziamenti ed esprimere pareri in materia d'attività sportiva in generale, ove richiesti.
2. La composizione, le finalità ed il funzionamento della Commissione sono previsti e stabiliti da apposito Regolamento comunale, mentre si osservano le norme vigenti per le Commissioni Consiliari per quanto non specificatamente previsto.

CAPO III - INTERVENTI PER GESTIONE ORDINARIA

Art. 5 Gestione ordinaria: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento a sostegno della gestione ordinaria, sono presentate al Comune a mezzo dell'Ufficio Protocollo entro il termine tassativo del 31 maggio di ogni anno.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente ad un elenco dei soci tesserati comprovante il possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 2°. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni sportive interessate presentano:
 - a) La relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nella precedente stagione;
 - b) Il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario.
4. La struttura comunale competente può procedere a controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

Art. 6 Gestione ordinaria: ammissibilità

1. Non sono ammissibili a contributo le domande:
 - a) presentate oltre i termini previsti dal presente regolamento;
 - b) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 5
 - c) presentate da singole sezioni di polisportive;

- d) presentate da società di capitali e da parte d'altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Sono ammissibili a contributo le sole spese inerenti l'attività sportiva del richiedente così come specificata nel rispettivo statuto sociale. In particolare non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) spese per manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento;
 - c) spese per cene o feste sociali nonché per regali e necrologi;
 - d) spese per l'acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili nonché premi per lotterie e simili;
 - e) spese per viaggi in Italia e/o all'estero non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - f) interessi passivi per fidi o mutui bancari;
 - g) ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza agli scopi sociali del richiedente.

Art. 7 Gestione ordinaria: erogazione dei contributi

1. Per la determinazione del contributo finanziario, sono rilevanti:
- a) la partecipazione delle singole associazioni sportive a campionati o manifestazioni a struttura similari, la loro rilevanza, l'entità delle trasferte e il relativo numero di atleti impegnati;
 - b) la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta;
 - c) la multidisciplinarietà;
 - d) il numero di tesserati residenti nel Comune di Mori;
 - e) l'attività sportiva di soggetti disabili tesserati;
 - f) gli oneri per l'utilizzo impianti sportivi nonché la gestione o custodia di impianti sportivi non diversamente sovvenzionati dal Comune;
 - g) l'eventuale parere espresso dai competenti Comitati delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o da eventuali organizzazioni di riferimento, in ordine alle attività svolte dalle associazioni sportive.
2. La Giunta comunale stabilisce e verifica periodicamente i parametri e relativa pesatura per l'assegnazione dei contributi e, sentito il parere della Commissione consultiva, determina l'ammontare dei contributi e li assegna.
3. Il contributo non può comunque essere superiore al disavanzo risultante dal rendiconto economico, al netto dell'eventuale contributo comunale ricevuto per l'attività svolta nell'anno precedente.

CAPO IV - INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 8 Manifestazioni sportive: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente regolamento

per lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive, sono presentate al Comune a mezzo dell'Ufficio Protocollo tassativamente entro il 30 settembre dell'anno precedente al loro svolgimento.

2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
 - a) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine di Mori e delle località del territorio comunale;
 - b) l'inserimento nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni internazionali e nazionali;
 - c) la rilevanza territoriale (internazionale, nazionale);
 - d) la longevità organizzativa;
 - e) la capacità attrattiva della manifestazione nei confronti della popolazione;
 - f) il numero, la qualità e la provenienza degli atleti partecipanti;
 - g) la partecipazione di atleti, anche locali;
 - h) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
 - i) la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
 - j) la capacità di autofinanziamento, con apporti sia da parte di privati che di altri Enti pubblici;
 - k) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - l) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
1. L'Ufficio competente può richiedere, oltre alla documentazione prevista al presente articolo, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.

Art. 9 Manifestazioni sportive: ammissibilità

1. Sono ammissibili solo le spese strettamente correlate all'allestimento e gestione della manifestazione sportiva.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) spese per manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento; spese per cene o feste sociali nonché per regali e necrologi;
 - c) spese per l'acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili;
 - d) ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza alla realizzazione della manifestazione finanziata.
3. Le spese non documentabili (cancelleria, telefono, fax, posta etc.) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.
4. Non sono ammesse a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 8;

- b) di singole sezioni di polisportive;
- c) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.

Art. 10 Manifestazioni sportive: concessione del contributo

1. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui al comma 2 del precedente art. 8 e sentita la Commissione consultiva, definisce se e in quale misura corrispondervi, definendo un piano di finanziamento a valere sull'anno successivo a quello di presentazione delle domande;
2. L'assegnazione dei contributi viene disposta con deliberazione della Giunta comunale.
3. L'importo del contributo comunale, sommato ad altri eventuali finanziamenti pubblici, non può comunque superare le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione.
4. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso finanziario del Comune; di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione in fase di rendicontazione.

Art. 11 Manifestazioni sportive: liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato dopo lo svolgimento della manifestazione su presentazione, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione, di conforme richiesta corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione sull'esito della manifestazione;
 - b) rendiconto finanziario della manifestazione contenente analitico riepilogo di tutte le spese sostenute, di tutte le entrate derivate dal concorso degli utenti, di privati e di eventuali enti pubblici, nonché il relativo disavanzo. Tale relazione deve indicare che il contributo assegnato dal Comune di Mori copre quota parte dell'effettivo disavanzo registrato dalla manifestazione e che per tale quota parte non vi è sovrapposizione di contributo di altro ente pubblico. In caso di concorso di altri enti pubblici sull'istanza di liquidazione è necessario riportare anche la denominazione degli enti ai quali sono stati richiesti contributi anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta positiva, non sono stati ancora materialmente erogati;
 - c) rassegna delle eventuali pubblicazioni ed articoli redazionali inerenti la manifestazione;
 - d) nota del legale rappresentante, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che la spesa sostenuta è documentata da giustificativi almeno fino all'importo del finanziamento pubblico complessivo, custoditi presso il soggetto beneficiario e a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli.

2. Il contributo è rideterminato in diminuzione in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché in proporzione all'eventuale riduzione del disavanzo.
3. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - c) qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti pubblici diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio;
 - d) in mancanza del pubblico annuncio del concorso finanziario del Comune alla realizzazione della manifestazione previsto all'art. 10 comma 4.;
 - e) in mancanza della presentazione dell'istanza di liquidazione nei 180 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione;

In tutti i casi l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già erogate indebitamente o in eccedenza.

Art. 12 Manifestazioni sportive: norme per iniziative straordinarie

1. Il Comune, in deroga a quanto previsto al comma 1. dell'art. 8., può ammettere a contributo domande di intervento pervenute dai soggetti di cui all'art. 3 per manifestazioni /iniziative particolari straordinarie non ricorrenti, dovute a situazioni eccezionali e/o di interesse pubblico istituzionale, in particolare se realizzate nell'ultima parte dell'anno. Tali situazioni devono essere indicate specificamente sia nella domanda che nel provvedimento di assegnazione del contributo, in particolare deve essere verificata l'effettivo pubblico interesse della manifestazione e la sua valenza territoriale.

CAPO V - ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI

Art. 13 Attrezzature sportive fisse e mobili: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente per l'acquisto il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili sono presentate al Comune a mezzo dell'Ufficio Protocollo tassativamente entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche

sociali

3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive sono rilevanti:
 - a) il loro particolare pregio e consistenza;
 - b) il loro, esclusivo o prevalente, utilizzo per finalità sportive;
 - c) i dati anagrafici e l'attività svolta dall'Associazione richiedente;
 - d) il preventivo di spesa e relazione illustrativa;
 - e) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature e l'impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni sportive qualora le attrezzature siano collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica.
1. L'Ufficio competente può richiedere, oltre alla documentazione prevista al presente articolo, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori ed effettuare sopralluoghi.

Art. 14 Attrezzature sportive fisse e mobili: ammissibilità

1. Non possono essere ammesse a contributo le domande:
 - a) presentate oltre i termini previsti dal presente Regolamento;
 - b) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 13;
 - c) di singole sezioni di polisportive;
 - d) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) attrezzature non inventariabili o comunque di importi inferiori ad Euro 50 cadauna/set (es. coppia di reti, set bandierine calcio d'angolo etc.);
 - c) beni di consumo;

Art. 15 Attrezzature sportive fisse e mobili: concessione contributo

1. L'ammontare del contributo finanziario non può superare i seguenti limiti:
 - a) il 70% della spesa ritenuta ammissibile per attrezzatura propriamente sportiva;
 - b) il 50% della spesa ritenuta ammissibile per attrezzatura con finalità di manutenzione impianti sportivi;
 - c) il 35% per attrezzatura accessoria a finalità sportive (attrezzatura informatica etc.)
2. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui al comma 2 del precedente art. 13 e sentita la Commissione consultiva, stabilisce se e in quale misura corrispondervi, definendo un piano di finanziamento a valere sull'anno successivo a quello di presentazione delle domande;
3. L'assegnazione dei contributi viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16 Attrezzature sportive fisse e mobili: liquidazione contributo

1. Il contributo è liquidato a seguito della presentazione di conforme richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto assegnatario corredata da:
 - a) relazione indicante il luogo di collocazione dell'attrezzatura acquistata e l'utilizzo previsto;
 - b) eventuale dichiarazione attestante finanziamento di altri soggetti diversi dal Comune;
 - c) copia delle fatture quietanziate o altra documentazione a prova giustificativa dell'avvenuto acquisto e dell'importo pagato.
1. Le attrezzature devono essere acquistate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso. Le attrezzature sportive individuali dovranno recare in modo visibile il logo del comune di Mori pena, del pari, la decadenza del contributo;
2. La struttura comunale competente può accertare presso qualsiasi sede, anche mediante sopralluogo, se l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata ed utilizzata allo scopo dichiarato.
3. Il contributo è rideterminato in diminuzione in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, e non può comunque essere superiore al disavanzo, al netto di ulteriori finanziamenti assegnati da parte di soggetti diversi dal Comune.
4. Il contributo è revocato qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio; in tal caso l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già liquidate.

CAPO VI - REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17 Impianti sportivi: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente regolamento per la realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi sono presentate al Comune a mezzo dell'Ufficio Protocollo.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di interventi per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi sono rilevanti:
 - a) le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;

- b) la qualità del progetto preliminare;
 - c) il piano di finanziamento;
 - d) la relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
 - e) l'importo delle spese di progettazione;
 - f) l'importo delle spese per la direzione dei lavori e per il responsabile della sicurezza dove previsto;
 - g) l'importo delle spese per la redazione della contabilità ed atti di collaudo;
 - h) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del contributo.
1. Le domande vanno corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) piano di finanziamento;
 - d) una relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
 - e) progetto preliminare redatto da tecnico abilitato ai sensi del D.P.G.P 30 settembre 1994 n. 12/10/Leg e s.m.i. (solo per interventi soggetti a concessione/autorizzazione edilizia);
 - f) documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile, nel caso in cui l'intervento non fosse realizzato su proprietà comunale, per un periodo di almeno 9 (nove) anni, di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda e nei casi di miglioramento, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi di data non anteriore di 5 (cinque) anni.
 2. Gli uffici comunali, oltre alla documentazione prevista al punto 4 del presente articolo, possono richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori (es. progetto definitivo o esecutivo, concessione edilizia, ecc.). La produzione dei documenti richiesti nei tempi indicati è condizione vincolante per l'esito del finanziamento.

Art. 18 Impianti sportivi: ammissibilità

1. Non sono ammesse a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 17;
 - b) di singole sezioni di polisportive;
 - c) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
1. Concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera ammessa a contributo l'importo del progetto esecutivo, le spese di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del finanziamento.
2. Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto oggetto della domanda, al netto di altri contributi pubblici o sovvenzioni ottenute o previste.

Art. 19 Impianti sportivi: concessione contributo

1. L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite stabilito per le spese in economia previsto dalle norme provinciali in materia di lavori pubblici e comunque entro i seguenti limiti:
 - a) il 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento per interventi su immobili di proprietà comunale;
 - b) il 40% del costo dell'intervento, su immobili di proprietà comunale, assistito già da contributi di altro Ente pubblico;
 - c) il 70% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento per interventi su immobili di proprietà non comunale.
2. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui al comma 2 del precedente art. 17 e sentita la Commissione consultiva, stabilisce se e in quale misura corrispondervi, definendo un piano di finanziamento a valere sull'anno successivo a quello di presentazione delle domande; tale adempimento viene assolto in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione o con separato atto di indirizzo.
3. L'assegnazione dei contributi viene disposta con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 20 Impianti sportivi: liquidazione contributo

1. La liquidazione a saldo del contributo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e edilizie, ove previste;
 - b) presentazione della dichiarazione del direttore lavori, attestante la spesa finale sostenuta, la regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa a contributo;
 - c) presentazione della dichiarazione, rilasciata da parte delle ditte realizzatrici di impianti tecnologici, di conformità degli stessi alle normative di legge;
 - d) presentazione di fatture in originale di importo pari alla spesa ammessa a contributo;
 - e) dichiarazione attestante il vincolo di destinazione ad uso sportivo quindicennale, rilasciato dal soggetto proprietario, relativamente ad interventi realizzati su immobili non di proprietà comunale;
 - f) effettiva esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali.
2. Il concorso del volontariato è valutato nella misura massima del 20% sulla spesa ammessa e comunque non oltre il 25% della spesa regolarmente documentata tramite fatture o altri documenti di spesa.
3. L'Amministrazione Comunale per contributi superiori a 5.000 euro, su richiesta del beneficiario attestante l'inizio lavori e corredata, ove previsto, dalla dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui al punto 1., lett. a) ed e), può concedere un'anticipazione pari al 50 % del contributo assegnato.

Art. 21 Impianti sportivi: rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato quando:
 - a) dal bilancio consuntivo risultino spese non documentate e giustificate;
 - b) sia evidenziata una diminuzione della spesa prevista;
 - c) sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'intervento.
2. Il contributo è rideterminato fino alla sua revoca quando:
 - a) è accertata una cospicua difformità tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica e edilizia e quanto realizzato;
 - b) si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'intervento.
3. Il contributo è revocato con diritto di recupero degli importi eventualmente già liquidati, anche quando:
 - a) sulla base delle verifiche d'ufficio si accerti l'omessa indicazione nel bilancio consuntivo di altri contributi erogati a favore di medesimo beneficiario o per medesima iniziativa da soggetti diversi dal Comune;
 - b) l'opera non possa essere dichiarata agibile e conforme alla normativa sugli impianti tecnologici.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 Esclusioni di responsabilità

1. In relazione ai contributi concessi, il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario del finanziamento e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito alla realizzazione delle opere, all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato contributi, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti dei precedenti articoli.

Art. 23 Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga espressamente il Regolamento comunale per

la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione consiliare n. 120 dd. 30 luglio 1991.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

Art. 24 Norma transitoria

1. Sino a conclusione del vigente mandato amministrativo le funzioni consultive, di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento, sono esercitate dalla Commissione per lo Sport la cui composizione è disposta dall'art. 9 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 dd. 30 luglio 1991.
2. Per il finanziamento della gestione ordinaria anno 2008 (relativa all'attività svolta nell'anno 2007), il termine fissato dal primo comma dell'art. 5 per la presentazione delle domande è spostato al 30.06.2008.
3. Per il finanziamento delle grandi manifestazioni sportive programmate nel corso del 2008, il termine fissato dal primo comma dell'art. 8 per la presentazione delle domande è spostato al 30.06.2008.

Art. 25 Proroga dei Termini in casi eccezionali

La Giunta comunale, tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie circostanze, può disporre, con propria motivata deliberazione, che le scadenze previste dal presente regolamento possano essere adeguatamente prorogate.



COMUNE DI MORI

Provincia di Trento

Il presente regolamento

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 13 maggio 2008, dichiarata immediatamente eseguibile
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 24 maggio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva.
- è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 27 gennaio 2021.

Dalla residenza municipale, 27 gennaio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Galante -